

INTRODUZIONE

È ormai di comune opinione¹ - e ne è testimonianza la copiosa letteratura in merito - che il sistema successorio italiano necessiti di un ammodernamento. La rigidità normativa che lo caratterizza, sotto taluni aspetti, si rivela essere disallineata non solo rispetto alle istanze che si riscontrano nella prassi – si veda il sempre più frequente ricorso a strumenti anticipatori del passaggio generazionale, come le liberalità – ma nemmeno con gli altri Stati continentali. Siffatto sistema si rivela inadeguato non solo nell’ottica successoria di modesti patrimoni, bensì anche nell’ambito di trasmissione dell’impresa, in cui vengono in gioco i diversi valori e interessi che a questa sono intrinsecamente legati e parimenti meritevoli di essere tutelati.

Invero, tale fenomeno è stato osservato a livello interno e a livello sovranazionale: già nel 1994, dapprima tramite una Raccomandazione² della Commissione Europea e successivamente, nel 1998, tramite una Comunicazione della Commissione³, l’Unione Europea sollecita l’eliminazione – o perlomeno un ridimensionamento – del vincolo del divieto dei patti successori. L’esclusione della contrattualizzazione del diritto successorio, in particolare nell’ambito imprenditoriale, impedisce e ostacola una trasmissione fluida delle piccole-medie imprese⁴. Pertanto, affinché si evitino disgregamenti nocivi per la vita delle

¹ Si veda a titolo esemplificativo: G. AMADIO, *La riforma della successione necessaria* in *Lezioni di Diritto Civile*, 2020, Torino; A. M. GAROFALO, *A proposito della riforma del diritto successorio in Diritto delle Successioni e della Famiglia*, 2018, p.95ss; A. M. GAROFALO, *La riforma della successione necessaria e le quote di riserva facoltative* in *Rivista Critica di Diritto Privato*, 2021, p. 61ss.

² Si veda 94/1069/CE: Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) (OJ L 385 31.12.1994, p. 14, consultabile presso: <http://data.europa.eu/eli/reco/1994/1069/oj>)

³ Comunicazione della Commissione (98/C 93/02) del 28/03/98 sulla trasmissione delle piccole e medie imprese.

⁴ La Commissione specifica questo all’interno della Comunicazione 98/C, sez. A n.4 lett. D) “Un altro modo per aumentare in pratica la continuità dell’impresa è il ricorso a patti d’impresa o ad accordi di famiglia. Soprattutto nel caso delle imprese familiari, questi accordi possono essere utilizzati per mantenere talune regole gestionali da una generazione all’altra. In qualche misura, esse vengono già usate in Francia e in Spagna per attenuare le conseguenze della proibizione dei patti sulla futura successione. È chiaro tuttavia che tali accordi sono un’alternativa relativamente debole rispetto ai patti di successione ammessi nella maggior parte degli Stati membri. Là dove i patti successori sono vietati (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo), gli Stati membri dovrebbero considerare l’opportunità di introdurli, perché la loro proibizione complica inutilmente una sana gestione patrimoniale”.

imprese stesse⁵, ma anche per i lavoratori in esse impiegati⁶, si rivela fondamentale un ripensamento degli strumenti volti a realizzare il subentro ereditario.

Il tessuto economico italiano è infatti caratterizzato in larga percentuale da imprese familiari, stimate essere circa il 65% delle imprese totali⁷. Se tale dato viene letto congiuntamente all'età media degli imprenditori – maggiore a 50 anni –, il quadro che ne deriva evidenzia la necessità di introdurre strumenti di programmazione del passaggio generazionale delle imprese che permettano di realizzare una anticipazione della successione all'interno di esse.

Tale finalità dovrà essere ispirata e tendere il più possibile al rispetto della volontà dell'imprenditore nonché alle esigenze dell'impresa, da calibrare alle competenze di coloro che succederebbero al *de cuius*⁸. La necessità di comporre suddette istanze, bilanciandole, si rivela di primaria importanza posta l'ontologica antitesi tra diritto successorio – tendenzialmente statico – e diritto d'impresa – a cui è connaturato e immanente il rischio, nonché la dinamicità –. Difatti, se è vero che “il diritto successorio non si evolve nella prassi, come avviene invece per quello delle obbligazioni e dei contratti, ove di fatto predomina la recezione delle forme sociali dell'autonomia privata”⁹ ma al contempo “la materia delle successioni è particolarmente sensibile al mutare delle condizioni politiche ed economiche della struttura familiare, delle convinzioni religiose e, in senso lato, ideali”¹⁰, non si può negare come, al

⁵ Si veda il Considerando n. 7 della Raccomandazione 94/1069/CE: “(...) constatando che ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione; che tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese nonché sui loro creditori e lavoratori”.

⁶ Si veda il Considerando n. 8 della Raccomandazione 94/1069/CE: “considerando che tale perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorabile in quanto essa non è dovuta alle forze di mercato, ma ad un'insufficiente preparazione della successione e all'inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli stati membri, soprattutto in materia societaria, successoria e fiscale”.

⁷ Osservatorio AUB, XIV edizione, reperibile al link: <https://www.aidaf.it/cattedra-aidaf-osservatorio-aub/#AUB>.

⁸ Già il Rapporto ISTAT sulle Imprese del 2021 evidenziava infatti che “tra le difficoltà nell'affrontare un processo di transizione generazionale, segnalate soprattutto dalle microimprese, emerge l'assenza di eredi o successori in grado di prendere in mano le redini dell'impresa e la presenza di ostacoli di tipo burocratico, legislativo e/o fiscale”.

⁹ Così A.M. GAROFALO, *A proposito della riforma del diritto successorio* in *Diritto delle Successioni e della Famiglia*, 2018, p.

¹⁰ C.CICERO, *Il (falso?) problema della contrattualizzazione del diritto successorio* in *Rivista del Notariato*, 2022, p. 153ss

contrario, le esigenze di una impresa siano in costante evoluzione e cambiamento a seconda delle richieste di mercato e delle conseguente risposte demandate al singolo imprenditore per far fronte alle stesse.

Proprio in ragione di tali considerazioni, si è assistito, negli ultimi 20 anni, a significative riforme al diritto successorio degli Stati europei, spesso organicamente volte a raggiungere gli obiettivi suesposti. Nel novero di paesi che hanno posto in essere queste riforme non può propriamente annoverarsi l'Italia: invero, il nostro legislatore, ancorché abbia enucleato lo strumento del patto di famiglia in ottica di salvaguardia dell'unità imprenditoriale in sede successoria, non ha operato una vera e propria riforma organica del diritto successorio, talché la disciplina dell'istituto non ha avuto il risultato né raggiunto l'obiettivo sperato, complice la rigidità che lo caratterizza.

Gli interventi effettuati sulle norme del Libro II del Codice Civile si sono quindi rivelati insufficienti per un ammodernamento del diritto ereditario e uno svecchiamento della disciplina, che non rispecchia i mutamenti economico-sociali intervenuti dal 1942 ad oggi¹¹, a cui si affianca il mutamento e l'eterogeneità delle forme di ricchezza rispetto al passato, tra cui annoveriamo cespiti di beni mobili ma anche beni digitali, i quali non trovano riscontro diretto nella disciplina successoria del Codice Civile. A questo si aggiunga una sempre più intensa globalizzazione economico-patrimoniale, che specularmente sfocia in una globalizzazione giuridica.

Pertanto, l'obsolescenza del sistema codicistico, ha condotto – e sta conducendo sempre di più - i pratici del diritto a rifugiarsi in istituti che consentano una maggior dinamicità ed elasticità rispetto al testamento – ormai considerato recessivo rispetto alle evoluzioni della consistenza dei patrimoni – , che permettano una anticipazione della trasmissione del patrimonio.

Questo fenomeno ha fatto sì che sempre di più si sviluppasse e venissero utilizzati negozi in funzione successoria, strumentali a realizzare le volontà del disponente, pur scongiurando di incorrere nella comminatoria di nullità di cui

¹¹ Si pensi ad esempio alla tutela del coniuge in sede successoria, alla quale si aggiunge la tutela derivante dal regime di comunione dei beni, oppure all'età media in cui oggi si eredita in confronto all'epoca dell'entrata in vigore del Codice Civile, snaturando la funzione solidaristica dell'eredità nei confronti delle nuove generazioni per fare spazio alla funzione di mantenere il patrimonio all'interno della famiglia. Si veda in questo senso A.M. GAROFALO, *A proposito della riforma del diritto successorio* in *Diritto delle Successioni e della Famiglia*, 2018, p.95ss.

all'art. 458 c.c., talché si è tentato di dare vita a negozi *post mortem*, idonei a produrre effetti *inter vivos* in ottica parasuccessoria¹².

Il presente elaborato, pertanto, procede alla disamina dello strumento del patto di famiglia, evidenziando le caratteristiche virtuose che esso presenta, ma allo stesso tempo mettendo in rilievo le criticità riscontrate dalla dottrina e che creano diffidenza nel suo utilizzo da parte dei pratici. In alternativa si tenterà di avanzare proposte in ordine ad altri strumenti il cui utilizzo è auspicabile nella medesima ottica, talvolta presenti all'interno del nostro ordinamento, talaltra mutuati da ordinamenti stranieri. Nel delineare suddetti istituti, sarà tuttavia fondamentale evidenziare in via preliminare i principi di diritto successorio che si pongono d'ostacolo all'intento prefissato, analizzandoli criticamente e verificando l'attualità dei valori a cui essi presiedono, nonché l'idoneità alla loro permanenza nel contesto economico-giuridico attuale. Tale operazione sarà svolta guardando anche ai recenti arresti giurisprudenziali, che catturano il diritto c.d. vivente e permettono di tracciare dei sistemi che consentono di realizzare gli obiettivi posti.

¹² Il termine "parasuccessorio" relativo agli strumenti di pianificazione successoria è da preferirsi rispetto ai termini che denotano l'alternatività degli stessi rispetto al testamento secondo G. AMADIO, *op. cit.*

CAPITOLO PRIMO: I VINCOLI ALLA LIBERTÀ DI DISPORRE MORTIS CAUSA

1. I PRINCIPI DEL DIRITTO SUCCESSORIO

Il sistema successorio vigente si caratterizza come altamente rigido, connotato derivante soprattutto dalla necessità di dosare e bilanciare l'autonomia privata con i diritti del nucleo familiare, innervato su principi cardine che a oggi si considerano recessivi non solo a livello interno, ma anche a livello sovranazionale.

La diagnosi del sistema successorio operata dalla dottrina ci riconsegna una prognosi piuttosto chiara: la necessità di un ripensamento che tenga conto delle nuove istanze sociali, economiche e familiari emerse negli ultimi decenni.

1.1. L'ESCLUSIVITÀ DEI MEZZI DI DELAZIONE EREDITARIA E IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

Il libro II del Codice Civile esordisce descrivendo il tempo e la modalità di apertura della successione. A tale disposizione segue l'art. 457 c.c., rubricato "delazione dell'eredità", il quale enuncia un principio cardine del diritto ereditario: esso circoscrive i soli mezzi di delazione dell'eredità alla legge e al testamento. Quest'ultimo strumento, qualora presente e recante disposizioni volte a regolare – in tutto o in parte – la vicenda successoria, è da preferirsi rispetto alla legge, la quale è rimedio sussidiario (che darà luogo alla c.d. successione legittima) solo in presenza di lacune della scheda testamentaria o nell'assenza di quest'ultima. Le due fonti di successione possono quindi concorrere tra loro.

La tassatività dei mezzi di delazione ereditaria è da riscontrarsi nell'espressa volontà di escludere titoli diversi ed estranei a quelli previsti dalla legge, così come espresso anche dal Guardasigilli nella Relazione al Codice Civile diretta al Re del 1942, n. 225. Si è pertanto così scongiurato qualsivoglia ricorso a strumenti c.d. alternativi al testamento, tali per cui sia possibile realizzare un'attribuzione patrimoniale tramite atti *inter vivos* ma con efficacia *mortis causa*.

Invero, l'esclusione di strumenti diversi dal testamento o dalla legge volti a regolare la trasmissione della ricchezza è implicitamente prevista dalla disposizione seguente a quella *supra* menzionata, cioè l'art. 458: essa esprime il

secondo principio enunciato dal libro II, pilastro del diritto successorio nonché corollario necessario dell'art. 457 c.c., tale per cui “salvo quanto disposto dagli articoli 768-*bis* e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi”.

Pertanto, ai sensi dell'articolo in oggetto, è fatto divieto dei seguenti tipi di patti successori:

[1] Patti istitutivi: per tali intendendosi patti con i quali un soggetto conferisce per contratto o altro atto *inter vivos* ad un altro la titolarità di tutti i beni che lascerà alla propria morte (o di una parte di essi) o si impegna a disporre per testamento in un certo modo. La ratio di questo divieto è da ravvisarsi “nell'esigenza di tutelare ed assicurare la libertà della propria successione con testamento, cioè con l'atto tipico di ultima volontà, assolutamente revocabile”¹³;

[2] Patti dispositivi: essi si concretizzano in patti con cui un soggetto dispone non della propria eredità bensì dei diritti che possono a lui derivare da una futura successione;

[3] Patti rinunciativi: in cui rientrano i patti con cui taluno rinuncia a diritti che potrebbero a lui derivare da una successione non ancora aperta.

La *ratio* di questo divieto è per alcuni da riscontrarsi generalmente, per tutte le tipologie summenzionate, nel *votum captandae mortis*, espressione volta ad indicare la volontà di scongiurare eventuali desideri di morte altrui per poter fruire dei beni caduti in successione. Per altri invece le *rationes* si differenziano a seconda delle varie tipologie di patto¹⁴: mentre la *ratio* del divieto dei soli patti dispositivi e rinunciativi è riscontrabile nel c.d. *votum captandae mortis*, il divieto di patti istitutivi è a presidio della revocabilità delle disposizioni testamentarie *usque ad mortem*, come caratteristica fondamentale dell'atto di ultima volontà riscontrabile nel precetto di cui all'art. 679 c.c. – a salvaguardia del c.d. *ius*

¹³ Il tali termini si esprime la Cassazione con sent. n.5870 del 9 maggio 2000. Da questa pronuncia si evince che la caratteristica imprescindibile e fondamentale del testamento è la sua revocabilità *usque ad vitam supremum exitus*.

¹⁴ G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954.

poenitendi –, ma anche corollario che discende dalla dualità del sistema successorio espressa all'art. 457 c.c..

Si esclude quindi che vi sia un'alternatività tra testamento e contratto, essendo il primo l'unico e solo atto *mortis causa* regolatore di una situazione *post mortem* ammesso nel nostro ordinamento. Tale affermazione trova giustificazione storica nella espressa volontà in tale direzione, fatta propria dal Guardasigilli nel 1942, il quale infatti afferma che l'intenzione è quella “di escludere espressamente l'ammissibilità della terza forma di delazione, ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio”, la cui collocazione evidenzia la “logica conseguenza” al principio di esclusività delle forme di delazione ereditarie.

La genericità del termine “convenzione” all'interno del dettato normativo, inoltre, erige questa norma a divieto di scopo, applicabile a tutte quelle convenzioni che realizzino, o mirino a realizzare, uno degli effetti analoghi a quelli descritti all'art. 458 c.c. Si enuclea così la norma come una categoria aperta, che nell'escludere la tipizzazione delle fattispecie sanzionate lascia quindi all'interprete un margine di applicazione piuttosto ampio. Tale tecnica normativa pertanto permette un maggior perimetro di applicazione del divieto, idoneo a ricomprendere all'interno della propria circonferenza tutte quelle fattispecie che, nel concreto, realizzino gli effetti analoghi.

In questo senso si è espressa anche la Cassazione nella massima contenuta nella sentenza n. 18198 del 2 settembre 2020, affermando che “in tema di patti successori, l'atto *mortis causa*, rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere *l'id quod superest*, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione”.

Infine, è fondamentale precisare che tale divieto colpisce le pattuizioni *mortis causa*¹⁵, per le quali “l’individuazione dell’oggetto e del soggetto dipende in via originaria dalla morte e riceve da essa autonoma qualificazione”¹⁶, che quindi eleggono la morte come causa dell’attribuzione patrimoniale, a differenza dei negozi *inter vivos*¹⁷.

1.2. LA POSIZIONE DI GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E CETO NOTARILE

La necessità di svecchiamento del sistema successorio è stata recepita ed esasperata da tutti i formanti, a tal punto che sembra essere pensiero univoco e condiviso l’esigenza, per poter realizzare questo scopo, di una maggior permissività nell’ambito del divieto di patti successori e in generale di contrattualizzazione del diritto ereditario.

Il formante giurisprudenziale, nell’attesa di un intervento legislativo pertinente ed organico, tenta di allargare le maglie dello spazio della liceità delle pattuizioni *mortis causa* tramite una sorta di “prova di resistenza”¹⁸ della singola pattuizione nel caso concreto: tale direttrice è espressa non solo dagli indici

¹⁵ Tale criterio è annoverato anche dalla giurisprudenza che ha sviluppato indici identificativi dei patti successori: si veda, *ex multis*, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/05/2021, n. 14110: In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello “jus poenitendi”; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo “mortis causa”, ossia a titolo di eredità o di legato. Tale pronuncia si pone in continuità con una tendenza ormai affermatasi da più di trent’anni, con il *leading case* riscontrabile in Cass. 22 luglio 1971, n.2404.

¹⁶ Così come da definizione di G. AMADIO, *L’atto di ultima volontà: il valore attuale di una categoria* in *Lezioni di Diritto Civile*, Torino, 2020 “l’atto *post mortem* è un atto la cui individuazione dell’oggetto e soggetto dipende in via originaria dalla morte e riceve da essa autonoma qualificazione” pertanto rendendo tale atto come del tutto inefficace prima della morte del *de cuius*: i soggetti saranno individuati come successori assumeranno tale qualifica in seguito al verificarsi di un termine e all’avveramento di una condizione sospensiva: alla morte del *de cuius* e in quanto a lui sopravvissuti.

¹⁷ Sulla distinzione tra negozi *inter vivos* e *mortis causa* si veda *infra*, cap. I par. 8.

¹⁸ Sono parole di G. ZANCHI, *Percorsi del diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori*, in www.juscivile.it, 2013.

elaborati dalla stessa Corte per identificare i patti successori, ma anche dalla considerazione di questo divieto come un'eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, di conseguenza non estensibile a rapporti che non integrino la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi¹⁹.

Le linee tracciate da dottrina e giurisprudenza verso una auspicabile riforma della comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c., si affiancano e sono sostenute da considerazioni di carattere generale che escludono qualsivoglia ostacolo di ordine pubblico alle modifiche proposte:

[31] Non si può infatti ravvisare alcuna copertura costituzionale al principio dei patti successori: sebbene il dettato dell'art. 42 ultimo comma della Costituzione faccia riferimento alla sola "successione legittima e testamentaria", non esclude esplicitamente ulteriori eventuali forme di delazione.

[32] Allo stesso modo, nel diritto internazionale privato, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell'affermare che non è riscontrabile una norma che eriga tale divieto a principio di ordine pubblico²⁰ e quindi oggetto della disposizione di cui all'art. 16 L. 218/1995, per la quale "la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico". Questo trova conferma nella disciplina che la medesima legge riserva alla quota di legittima all'art. 46, il cui secondo comma fa salvi i diritti che la legge italiana prevede per i legittimari²¹. Tale limite sottende al principio di intangibilità della legittima, che è quindi assunto come ineludibile, e ne è testimonianza l'inapplicabilità di un diritto straniero che non preveda un'analogia tutela.

¹⁹ Cass. 12 febbraio 2010, n. 3345.

²⁰ Giova ricordare che "per ordine pubblico interno si fa riferimento a quei principi ritenuti fondamentali per la tenuta dell'intero sistema; quando si discorre di ordine pubblico internazionale si volge lo sguardo a quegli stessi principi di diritto interno irrinunciabili anche ove posti a confronto con le normative straniere, i cui effetti non potrebbero pregiudicare la stabilità dei primi e la stessa coerenza dell'ordinamento nazionale; per ordine pubblico europeo si intende, per converso, il rapporto tra le regole di diritto interno (in senso stretto) e le disposizioni europee (oramai fonti interne anch'esse) che - spesso - sono espressione di diverse regole, in quell'ottica di temperamento imposta e voluta dal diritto comunitario", definizione di V. PAPPÀ MONTEFORTE, *Riflessioni sul concetto di ordine pubblico internazionale*, in *Notariato*, 2022, n.3.

²¹ L'espressione di questo principio è diretto a fugare eventuali "intenti fraudolenti" a danno dei legittimari, così come esplicitato da D. DAMASCELLI, *La legge applicabile alle successioni a causa di morte nella proposta di regolamento comunitario in materia*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*.

Tali osservazioni²² militano dunque verso una possibilità di riforma del tutto coerente e rispettosa dei principi fondamentali dell'ordinamento e, più nello specifico, del nostro diritto successorio.

Non esente da critiche da parte del ceto notarile, la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. ha visto un primo tentativo di revisione, annunciato durante il 53° Congresso nazionale del Notariato²³, in un progetto da parte dell'omonimo Consiglio che annoverava, tra le altre direttrici di riforma, i seguenti nodi critici del sistema:

- Superamento del divieto di patti successori;
- Ampliamento dell'ambito di applicazione del patto di famiglia.

Essi, una volta sciolti, darebbero modo di facilitare la trasmissione patrimoniale endofamiliare, consentendo un certo grado di stabilità ai trasferimenti effettuati. Questa necessità è stata in seguito ribadita²⁴ in una serie di proposte che, sottolineando la dicotomia tra “paese reale” e “paese legale”, prendono le mosse dalla attuale situazione immobiliare ed economica osservando che “da una più moderna disciplina della successione necessaria deriverà anche una maggiore dinamicità del mercato immobiliare e del credito, sicuramente ostacolati dall'attuale precarietà della proprietà di provenienza successoria o ad essa riconducibile”.

Si può quindi affermare che tanto la dottrina quanto i pratici del diritto stiano rendendo manifesta l'esigenza di ripensamento di diritto successorio, soprattutto in virtù della sua intrinseca connessione – e in quanto logica conseguenza – al diritto di famiglia.

Tali impulsi riformatori, tanto esterni²⁵ quanto interni, sono stati recepiti dal legislatore e hanno trovato esito nella novella operata dalla legge n. 55 del 2006, che ha introdotto un'eccezione espressa al dettato della norma in esame,

²² Sono riflessioni di G. ZANCHI, *Percorsi del diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto di patti successori*, in www.juscivile.it, 2013.

²³ Il congresso aveva ad oggetto la presentazione di un progetto di riforma in tema di donazioni di beni immobili - e relativi problemi di circolazione - e patti di famiglia. Uno sguardo critico al diritto ereditario era già stato oggetto del 51° Congresso Nazionale del Notariato nel 2016.

²⁴ Nel 2011 infatti il CNN avanzò delle proposte in tema di accordi prematrimoniali, successioni e convivenze, si veda *Nuove regole tra affetti ed economia. Le proposte del notariato*

²⁵ Tale riforma ha tuttavia avuto genesi nell'impulso sovranazionale dato dalla Comunità Europea alla fine del XXI secolo la quale, nell'osservare le preoccupanti statistiche sulla vita imprenditoriale negli Stati Membri e leggendo congiuntamente a queste i dati anagrafici degli imprenditori, sollecita a riforme strutturali tramite Raccomandazioni.

permettendo l'utilizzo di uno strumento contrattuale in ottica di tutela dell'integrità del patrimonio imprenditoriale.

1.3. IL PRINCIPIO DI INTANGIBILITÀ DELLA LEGITTIMA IN NATURA

Il codice civile dispone, all'art. 718 c.c., il diritto del coerede ad ottenere di regola i beni in natura, siano essi mobili o immobili, salve le deroghe previste negli articoli che seguono (come ad esempio per i beni immobili non divisibili ex art. 720 c.c.). Pertanto, in via ordinaria, l'assegnazione dei beni ai coeredi deve essere fatta in natura²⁶ e solo in via subordinata – e in casi particolari – per equivalente, cioè tramite un conguaglio in denaro corrispondente al *tantundem* pecuniario. Suddetto principio è parimenti ricavabile, per opinione comune e univoca di dottrina e giurisprudenza, dalla lettura delle norme in tema di azione di riduzione e restituzione: dapprima l'art. 561 c.c., il quale, in tema di azione di riduzione, dispone che gli immobili devono essere restituiti in natura. Per contro, la soddisfazione della quota di legittima può avvenire per equivalente solo qualora il bene sia ulteriormente circolato: ai sensi del comma 3° dell'art. 563 c.c. “il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro”.

La Cassazione ha ribadito l'operatività del principio in varie sentenze: *ex multis*, con sentenza 24755 del 4 dicembre 2015, viene statuito che “tale principio [di reintegrazione della quota di legittima mediante beni in natura] trova fondamento giuridico nella natura della legittima, che è una quota di eredità, cosicché la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni poste in essere dal *de cuius* attribuisce al legittimario la qualità di erede. Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in danaro”. Sebbene tale approdo sia

²⁶ Con tale espressione si intende il diritto del legittimario ad avere diritto ad una porzione dei beni facenti parte dell'asse ereditario - e non già di un credito corrispondente al controvalore della quota - con la possibilità di recupero in natura di tali beni tramite azioni reipersecutorie (c.d. azioni di restituzione). Principio ribadito anche dalla Cassazione, sent. n. 3599 del 23 marzo 1992.